

Comune di CETARA  
(Provincia di Salerno)



**REGOLAMENTO del SERVIZIO INTEGRATO di  
GESTIONE dei RIFIUTI**

Approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 3 marzo 2011

## INDICE

<b>TITOLO I</b> DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
<b>TITOLO II</b> GESTIONE DEI RIFIUTI .....	13
<b>CAPO I</b> NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO.....	13
<b>CAPO 2</b> NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI .....	16
<b>CAPO 3</b> NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI .....	22
<b>TITOLO III</b> GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI .....	25
<b>TITOLO IV</b> TASSA / TARIFFA .....	27
<b>TITOLO V</b> RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI .....	28
<b>TITOLO VI</b> DIVIETI E SANZIONI.....	28
<b>TITOLO VII</b> NORME FINALI .....	30

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**CAMPO D'APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento comunale, adottato in conformità al D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio. Il regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, ed ha la finalità di disciplinare, in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
  - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006.
2. In base all'art. 59 del D. Lgs 507/1993, il regolamento contiene:
  - a) i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi;
  - b) la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
  3. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

**ART. 2**

**FINALITÀ e principi di gestione**

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto dei seguenti principi generali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti:
  - a) senza pericolo per la salute dell'uomo, per l'incolunità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, rispettando le esigenze igienico sanitarie e senza recare pregiudizio all'ambiente;
  - b) evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché per la fauna e la flora;
  - c) senza causare inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
  - d) senza danneggiare il paesaggio, la fauna e la flora, preservando e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Cetara, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati.

- a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d. lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di provvedere a sue spese alla gestione dei servizi.
  4. Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

#### ART. 41

#### RIFIUTI CIMENTERIALI

1. I rifiuti cimiteriali sono:

A) *Rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:*

- 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzati di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

B) *Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:*

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

**Per tali rifiuti valgono le norme di cui al D.P.R. 285/1990 e alla Circolare Ministeriale N.24/1993 e ss.mm.ii.**

#### ART. 42

#### RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 184, 3° comma, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, come specificato nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, overerosia:
  - a) i materiali provenienti da demolizioni;
  - b) gli sfridi di materiali da costruzione;
  - c) i materiali ceramici cotti;
  - d) i vetri di tutti i tipi;
  - e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.
2. Questi rifiuti possono essere utilizzati, previo dedicato trattamento di recupero presso piattaforme all'uoopo autorizzate, per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche autorizzate di 2ª categoria tipo A.
3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente al Direttore dei Lavori ed all'Impresa Esecutrice, di impegno per il corretto smaltimento dei residui, comprensiva di una stima presuntiva degli stessi, da perfezionarsi, a conclusione dell'intervento edilizio, mediante trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento a ditta autorizzata (piattaforma di recupero e/o discarica) in termini quantitativi e qualitativi. L'ufficio tecnico comunale – servizio ambiente provvederà a verificare la congruità dei rifiuti conferiti in termini quantitativi e qualitativi provvedendo a perseguire eventuali abusi a norma di legge.
4. In particolare i rifiuti prodotti da scavi di terreni naturali (terreno vegetale, scavi di fronti e/o pareti in roccia naturale, etc.) non contaminati sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ai

- senso e per gli effetti dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, qualora avviati effettivamente ed oggettivamente a forme di recupero previste dallo stesso ordinamento giuridico.
5. In ogni caso chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, etc.).

#### ART. 43

##### RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.
2. Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.
3. Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle briglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/1992. Tali rifiuti sono classificabili, eventualmente in base alle caratteristiche chimico-fisiche, come assimilabili Cat. B, e quindi i relativi costi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento sono a carico del produttore.

#### ART. 44

##### RIFIUTI PERICOLOSI

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

#### ART 45

##### RIFIUTI DI AMIANTO

1. Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono ordinariamente classificati come speciali pericolosi.
2. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata.